

## CQC carta di qualificazione del conducente - rinnovo

Con DECRETO MINISTERIALE del 5 agosto 2011 (G.U. n. 192 del 19.8.2011), il corso di formazione periodica per il rinnovo della CQC può essere frequentato a partire da diciotto mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente.



in tal caso essa è rinnovata senza soluzione di continuità.

- La carta di qualificazione del conducente **scaduta da non oltre due anni** è rinnovata con la mera frequenza di un corso di formazione periodica: dalla data di scadenza della validità e fino alla data di rilascio dell'attestato di frequenza di cui al comma 9, è vietato l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose.

- La validità della carta di qualificazione del conducente **scaduta da oltre due anni** è rinnovata a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica ed il superamento delle prove di esame di cui all'art. 11, comma 1 del DM 16 ottobre 2009.

Da tenere presente che dalla data di scadenza della validità e fino alla data di superamento delle prove d'esame, è vietato l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose.

### RINNOVO CQC-i titolari di persone e cose svolgeranno un solo corso

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE

5 agosto 2011

(G.U. n. 192 del 19.8.2011)

Modifiche al decreto ministeriale 16 ottobre 2009, concernente disposizioni applicative in materia

di formazione accelerata per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2007.

## IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2009, recante "Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2007", ed in particolare l'art. 13, comma 10, nella parte in cui dispone che "il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire da dodici mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente";

Visto, inoltre, il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 22 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2010, recante "Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente", ed in particolare l'art. 3, comma 3, che, con riferimento alle carte di qualificazione del conducente rilasciate per documentazione, pone, quali termini di validità, le date del 9 settembre 2013 se trattasi di trasporto di persone, ovvero del 9 settembre 2014, se trattasi di trasporto di cose; Considerato che il termine di dodici mesi, di cui al citato art. 13, comma 10, del decreto ministeriale 16 ottobre 2009, può non essere adeguato a soddisfare la domanda di formazione periodica per i titolari di carta di qualificazione del conducente rilasciata per documentazione, ai sensi del citato art. 3 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 22 ottobre 2010;

Ritenuto opportuno accordare termini più ampi per l'accesso alla predetta formazione periodica dei titolari di carta di qualificazione del conducente comunque conseguita;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'art. 13 del decreto ministeriale 16 ottobre 2009  
in materia di programma e svolgimento dei corsi di formazione periodica

1. All'art. 13, comma 10, del decreto ministeriale 16 ottobre 2009, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il Ministro: MATTEOLI